

Comune di Andorno Micca (Biella)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.45 DEL 6/11/2019 - VARIANTE PARZIALE N. 1 AL PRGC VIGENTE AI SENSI DELL' ART. 17 COMMA 7, L.R. 56/77 E S.M.I.; RISCONTRO ALLE OSSERVAZIONI AL PROGETTO PRELIMINARE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO

IL CONSIGLIO COMUNALE
(*omissis*)

VISTO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 25 marzo 2019 è stato adottato il progetto preliminare della Prima Variante al PRGC Vigente ai sensi dell'art. 17 comma 7, L.R. 56/77 e s.m.i.;

DATO ATTO CHE:

- ai sensi di quanto previsto dalla L.R. 56/77 e s.m.i. la suddetta deliberazione di adozione del progetto preliminare C.C. 10/2019, unitamente ai relativi elaborati tecnici, è stata pubblicata integralmente all'Albo Pretorio Comunale per 30 giorni consecutivi, compresi festivi, a far data dal 03/05/2019;
- dal 18/05/2019 al 02/06/2019 è stato possibile presentare osservazioni e proposte scritte in adempimento al comma 7 dell'art. 17 della L.R. 56/1977 e ss.mm.ii;
- che entro il termine del 02/06/2019 sono pervenute tre osservazioni da parte dei cittadini al progetto preliminare di variante parziale e quattro osservazioni da parte dell'ufficio tecnico come dettagliate nell'elaborato "Fascicolo Tecnico Illustrativo VP 1" redatto dal professionista incaricato arch. Carta Giulio;

CONSIDERATO che si è proceduto a valutare ogni osservazione pervenuta così come contenuto nel "Fascicolo Tecnico Illustrativo VP 1";

VISTO che la Provincia di Biella con Determinazione del Settore Pianificazione Infrastrutture Trasporti Sicurezza n. 736 del 12/06/2019 ha espresso, ai sensi del comma 7 dell'art. 17 della L.R. 56/77, il parere di compatibilità della variante adottata con il vigente Piano Territoriale Provinciale e con i piani sovracomunali approvati di cui la Provincia è a conoscenza;

VERIFICATO che le modifiche che si intendono apportare al P.R.G. rientrano nei limiti quantitativi ammessi per essere considerate nel loro insieme variante parziale, in quanto:

- a) non modificano l'impianto strutturale del PRG vigente;
- b) non modificano la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovracomunale o comunque non generano situazioni normative o tecniche a rilevanza sovracomunale;
- c) non variano la quantità globale delle aree per servizi per più di 0,5 metri quadrati per abitante, nel rispetto dei valori minimi di cui alla legge regionale 56/1977 e ss.mm.ii.;
- d) non variano la capacità insediativa residenziale;
- e) non incrementano le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal PRG vigente, relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive, in misura superiore al 6 per cento;
- f) non incidono sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modificano la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico recata dal P.R.G. vigente;

- g) non modificano gli ambiti individuati ai sensi dell'articolo 24, nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti;

Atteso inoltre che la variante rispetta i parametri di cui all'art.17 comma 5, lettere c), d), e) e f) della L.R. 56/1977 e s.m.i., riferito al PRG vigente, (...omissis...)

DELIBERA

1. di considerare le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di disporre l'accoglimento delle n. 7 osservazioni pervenute al progetto preliminare di variante come riportato nell'elaborato "Fascicolo Tecnico Illustrativo VP 1" redatto dal professionista incaricato arch. Carta Giulio;
3. di approvare il progetto definitivo della Prima Variante Parziale al P.R.G. vigente, redatto ai sensi della Legge Regionale n° 56/77 e ss. mm. ed ii., a firma dell'Arch. Giulio Carta, comprensivo dei seguenti elaborati allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale:
 - Fascicolo Tecnico Illustrativo VP1
 - Norme Tecniche di Attuazione 2P
 - Elaborati: 4P1 - 4P2- 5P - 3P1 - 3P3
 - Verifica di compatibilità acustica redatta dal dott. Roletti;
4. di dare atto che gli elaborati della variante non comprendono una tavola schematica delle urbanizzazioni, in quanto la variante non contiene previsioni insediative rientranti nei casi di cui all'art. 17 comma 6 secondo periodo della L.R. 56/1977 e s.m.i.;
5. di dare atto che gli ambiti oggetto di modifica sono conformi agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali e provinciali, nonché ai piani settoriali e ne attuano le previsioni;
6. di dichiarare che per quanto è a conoscenza dell'Amministrazione Comunale, non risulta che la presente variante sia, in toto o per qualche aspetto, incompatibile con progetti sovra comunali;
7. dato atto che con la Determinazione della Provincia di Biella - Settore Pianificazione Infrastrutture Trasporti Sicurezza - n. 736 del 12/06/2019 è stata pronunciata la compatibilità della variante adottata, ai sensi dell'art. 17 comma 7 L.R. 56/1977;
8. di subordinare l'efficacia della variante parziale alla pubblicazione del presente atto di approvazione, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ed alla trasmissione di copia del presente provvedimento alla Provincia di Biella ed alla Regione Piemonte, unitamente all'aggiornamento degli elaborati del P.R.G.C nei formati richiesti.

(omissis)